



Nicht löschen bitte " " !!

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

**Impiegata di ristorazione / Impiegato di ristorazione
con attestato federale di capacità (AFC)**

Modifica del

*La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)
ordina:*

I

L'ordinanza della SEFRI del 6 novembre 2018¹ sulla formazione professionale di base Impiegata di ristorazione / Impiegato di ristorazione con attestato federale di capacità (AFC) è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 10

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

¹ Nelle aziende che impiegano un formatore all'80 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

² Per ogni altro specialista impiegato all'80 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

³ È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certificato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

¹ RS 412.101.220.06

⁴ Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l'ultimo anno della formazione professionale di base.

⁵ In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

⁶ L'azienda pianifica gli orari lavorativi dei formatori e degli specialisti affinché, durante la pratica professionale, la persona in formazione possa essere seguita da un formatore o da uno specialista.

Art. 18 cpv. 1 lett. b

Abrogata

Art. 19 cpv. 2

² La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell'esame finale e della nota ponderata relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali; vale la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 50 per cento;
- b. cultura generale: 20 per cento;
- c. nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali: 30 per cento

Art. 21 cpv. 2

² In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 80 per cento;
- b. cultura generale: 20 per cento.

Art. 26 Disposizioni transitorie della modifica del ... e prima applicazione di singole disposizioni

¹ Gli articoli 18 capoverso 1 lettera b, 19 capoverso 2 e 21 capoverso 2 della modifica del ... si applicano dal 1° gennaio 2029.

² Le persone che hanno iniziato la formazione di impiegato di ristorazione AFC prima dell'entrata in vigore della modifica del ... la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2030.

³ Le persone che, dopo l'entrata in vigore della modifica del ..., iniziano una formazione abbreviata che si conclude anteriormente alla prima applicazione degli articoli 18 capoverso 1 lettera b, 19 capoverso 2 e 21 capoverso 2 la svolgono e la

portano a termine secondo il diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2030.

⁴ I candidati che hanno portato a termine la procedura di qualificazione con esame finale per impiegato di ristorazione AFC in base al diritto anteriore e che la ripetono entro il 31 dicembre 2030 sono valutati in base al diritto anteriore.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

[Data]

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione:

Martina Hirayama
Segretaria di Stato